



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO CONCERNENTE IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE DI SEQUESTRO E CONFISCA

Art. 2 (Allegato)

Provvedimenti conseguenti al riconoscimento e alla esecuzione

La Parte richiesta che, a seguito del riconoscimento e dell'esecuzione di un provvedimento di sequestro o confisca emesso dalla competente Autorita' dell'altra Parte, prestando adeguata e necessaria collaborazione, entra in possesso di beni sequestrati o confiscati, adotta tutti i provvedimenti necessari per impedire la dispersione dei beni stessi. A tal fine prende contatto con le Autorita' della Parte richiedente per ottenere informazioni sui rischi di dispersione dei beni e concordare le modalita' per la migliore esecuzione dei provvedimenti di sequestro o confisca e per decidere se nominare un soggetto incaricato di gestire i beni sequestrati o confiscati quando si tratti di aziende, imprese, quote sociali, azioni o altri beni che richiedano, per la loro natura o per la loro destinazione, un'attivita' di amministrazione.

Versione in vigore dal 18 aprile 2024 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

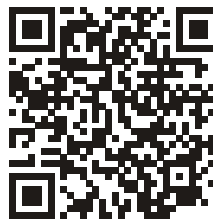
Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie di sequestro e confisca
Estremi	Legge 8 aprile 2024, n. 51
Partizione	Allegato
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 2024

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-51-2024/allegato-art-2>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it